



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso in appello ex dipendente GALASSO Michele c/AMAT - Costituzione in giudizio - Conferma mandato difensivo all'avv. Pasquale VIELI.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 9 (nove)

del mese di Settembre, alle ore 09.00 in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Arturo M A S I PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA 3. Pasquale BARNABA'

4. Bruno COSTONE 5. Eduardo MURIANO

6. Daniele POTTI' (a.g.) 7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria Teresa CONTE (con diritto a voto) 9. Luigi POSTIGLIONE (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Francesco LUCIBELLO

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che con deliberazione n.27 adottata in data 30/01/1993, esecutiva ai sensi di legge, è stato deciso di resistere al ricorso promosso dall'ex dipendente GALASSO Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo POLLICORO, inteso ad ottenere la revoca del provvedi

- mento di licenziamento operato dall'AMAT in applicazione della legge n. 270/1988 relativa all'esodo degli inidonei, affidando l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Pasquale VIELI;
- PRESO ATTO che con sentenza n. 778 del 24/2-7/6/1993 il Pretore adito ha rigettato la domanda del Galasso;
 - VISTO il ricorso in appello proposto dal Galasso avverso la suddetta sentenza, a mezzo dell'avv. Vincenzo POLLICORO;
 - ATTESO che il Pretore adito, in funzione di giudice del lavoro, ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 28/3/1995;
 - TENUTO CONTO della delicatezza delle questioni proposte dal le gale del Galasso miranti, fra l'altro, ad inficiare tutto il programma quinquennale di esodo degli inidonei applicato dalla AMAT ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 270/1988;
 - RITENUTO, quindi, opportuno provvedere alla costituzione in giudizio avverso il grado di appello, affidando l'incarico, per continuità di mandato difensivo, all'avv. Pasquale VIELI;
 - VISTO il bilancio di previsione 1994;
 - VISTO il D.P.R. n. 902 del 04/10/1986;
 - VISTO l'art. 6 T.U. del 1925;
 - A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

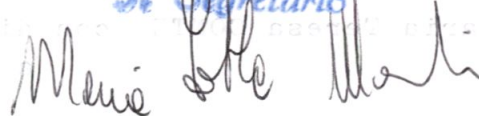
D E L I B E R A

- di resistere al ricorso in appello, in narrativa specificato, promosso dall'ex dipendente GALASSO Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo POLLICORO, affidando l'incarico per la costituzione in giudizio, per continuità di mandato difensivo, all'avv. Pasquale VIELI;
- di porre la spesa presuntiva di f.1.000.000.= (unmilione) , oltre a I.V.A. e CAP, in caso di succumbenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

Il Presidente



Il Segretario



23 SET. 1994

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 26 NOV. 1994

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

22/settembre/1994
Taranto.

N. di protocollo 8733/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositi deliberazioni.

Allegate alla presente trasmettiamo copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 9/settembre/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 -
202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 -
211 - 212 - 213 - 215 - 216.-

Distinti saluti.

P.R. *[Signature]*
ES-P-PH

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)



22 SET. 1994

Taranto, lì.....

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 1746/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Egr.

Avv. Pasquale VIELI

Via Leonida, 84

74100 T A R A N T O

Comunichiamo che la Commissione Amministratrice di questa Azienda, con atto deliberativo n° 205 adottato in data 9/settembre/u.s. - che si allega in copia - ha deciso di dare mandato alla S.V. per la costituzione in giudizio, avverso l'atto di appello proposto dall'ex dipendente GALASSO Michele, a mezzo dell'avv. Vincenzo POLLICORO.

Con l'occasione ci permettiamo di segnalare alla S.V. la sentenza della Corte Costituzionale n° 60/1991, riguardante l'art. 3 della legge 270/88, che riteniamo utile alla difesa dell'Azienda.

Ciò premesso trasmettiamo, compiegati alla presente, il ricorso in argomento e foglio uso bollo, regolarmente firmato dal Direttore di Esercizio, per le determinazioni di competenza della S.V.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

Rg 2388/94

Avv. Vincenzo Pollicoro
Patrocinante in Cassazione
Via Pitagora, 24 - Tel. 27.862
74100 - Taranto

URGENTE

Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro

Come da nota

Atto di appello

di

Galasso Michele, nato a Taranto l'11/6/1961, ivi
residente ed elettivamente domiciliato in via
Pitagora n.24, presso l'avv. Vincenzo Pollicoro,
dal quale è rappresentato e difeso con mandato in
margine all'atto introduttivo del giudizio di primo
grado, appellante.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11-6-94
P.to Pucci

contro

'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
(A.M.A.T.), in persona del suo legale rappresen-
te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Pasquale Vieli, appellato.

per

la totale riforma della sentenza del Pretore di
Taranto n.778 del 24/2-7/6/1993.

FATTO

Con ricorso depositeato il 7/7/1992 Galasso Michele
esponne al Pretore di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, che nel luglio 1975 era stato
assunto alle dipendenze dell'Azienda Municipalizza-
ta Autotrasporti Pubblici di Taranto (A.M.A.T.)
come "conducente di linea", con inquadramento nel
7° livello della contrattazione collettiva del

VISTO - SI ASSEGNA ALLA SEZIONE LAVORO

11-6-94

IL PRESIDENTE
P.to RESTA

10076
N. 10076
Mod. A
0210
10076
10076

settore; che, a seguito di asserita inidoneità alle mansioni di cui sopra, era stato considerato esodabile ai sensi dell'art.3 della L.n.270/1988; che, sempre a causa della anzidetta inidoneità, con decorrenza dal 21/3/1988 era stato dequalificato da "conducente di linea" a semplice "conducente", con reinquadramento nell'8° livello e con corrispondenza della retribuzione propria di tale livello (ovviamente inferiore a quella percepita in precedenza); che avverso il provvedimento di esodabilità aveva proposto reclamo gerarchico osservando, fra l'altro, che la dequalificazione subita aveva reso ingiustificata e illegittima la inclusione nell'elenco degli esodabili; che, nonostante questo, all'istante è stato comunicato il collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1/12/1991.

Osservava, in diritto, che tutti i provvedimenti adottati a suo carico erano totalmente nulli per incompetenza assoluta (e, quindi, disapplicabili da parte del Giudice), in quanto non adottati dalla Commissione Amministratrice dell'Azienda, unico organo competente ad assumere decisioni in materia di personale (art.6, 3° comma del R.D. 15/10/1925 n.2578); che era da considerarsi nullo o illegittimo l'elenco degli esodabili perché mai comunicato a

esso ricorrente, perchè non era stato riferito all'intero periodo di tempo indicato dalla legge (5 anni), perchè non riguardava tutti gli inidonei, e perchè non era stato redatto secondo criteri oggettivi prestabiliti (individuabili, ad esempio, nella anzianità di servizio, nelle esigenze di organico, nella situazione individuale e familiare, nel grado di invalidità, ecc....); che la redazione dell'elenco doveva ritenersi illegittima anche per la mancata previa verifica dell'adempimento agli obblighi relativi all'assunzione degli appartenenti alle categorie protette (fra i quali vanno inserite anche i dipendenti divenuti tali nel corso del rapporto di lavoro); che, oltre tutto, il provvedimento impugnato contrastava con quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.60/1991, nella quale era stato affermato il principio secondo cui gli esodi sono legittimi solo se eliminano costi aziendali "ingiustificati"; che, in ogni caso, l'avvenuta riqualificazione del ricorrente - con attribuzione del trattamento economico dell'8° livello - ne aveva comportato il diverso e definitivo reinserimento produttivo nell'Azienda; che, in ogni caso, non sussistevano i presupposti di fatto e di diritto richiesti dal



ripetuto art.3 della legge n.270 per la sua applicazione, ivi compresa la asserita e contestata inidoneità del ricorrente allo svolgimento delle mansioni per le quali era stato assunto.

Tutto ciò premesso e considerato il Galasso formulava le seguenti richieste conclusive: 1) Dichiarare che il ricorrente non rientra, per tutte le ragioni di cui in premessa, fra i lavoratori esodabili ai sensi dell'art.3 della legge n.270/1988. dichiarare altresì la nullità, la illegittimità e, comunque, la disapplicabilità, nei suoi confronti, per le ragioni di cui in narrativa, della nota della direzione di esercizio di approvazione del programma di esodo e di ogni altro atto presupposto o consequenziale. 2) Ove occorra, ma solo nella denegata ipotesi in cui la nota di cui sopra dovesse essere considerata atto di recesso, dichiarare nullo, illegittimo e, comunque, ingiustificato il licenziamento del ricorrente, ordinandone comunque la reintegrazione nel suo posto di lavoro. 3) Sempre nella ipotesi di cui sub 2). condannare l'A.M.A.T. al pagamento della retribuzione dovuta dalla data di attuazione del licenziamento fino a quella della reintegrazione o di valida risoluzione del rapporto di lavoro o, quanto meno, al risarci-

mento del danno da liquidarsi in misura pari alle retribuzioni perdute per effetto del recesso, con danno da svalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate, con decorrenza dal giorno di maturazione di ogni singolo credito, fino a quello del soddisfo. 4) Condannare in ogni caso la Azienda convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore. A sostegno delle sue richieste il Galasso chiedeva prova per testi sulle circostanze di fatto della premessa e produceva alcuni documenti, fra i quali il C.C.N.L..

L'A.M.A.T. si costituiva in giudizio con comparsa del 15/9/1992 con la quale contestava le affermazioni del ricorrente ed osservava, fra l'altro, che l'elenco degli esodandi era stato affisso nella bacheca aziendale; che il piano di esodo era stato approvato, in sanatoria, dalla Giunta Municipale con deliberazione del 13/12/1991 n.227; che, in effetti, vi era stata la dequalificazione e la riduzione dello stipendio del deducente, il quale aveva sottoscritto per accettazione la relativa nota della direzione aziendale; che tutti gli atti relativi alla programmazione e alla attuazione dell'esodo, di cui alla legge 12/7/1988 n.270,

dovevano considerarsi legittimi.

Pendente il suddetto giudizio, con nota del 29/10/1992 la direzione aziendale, oltre a ribadire il provvedimento di inclusione dell'appellante nell'elenco degli esodandi, comunicava altresì all'appellante che il suo rapporto di lavoro sarebbe cessato il 30/11/1992.

Avverso tale provvedimento dopo il rituale ricorso gerarchico, il Galasso proponeva allo stesso Pretore un ricorso ex art 700 per l'annullamento del licenziamento, formulando le deduzioni, richieste e conclusioni ivi riportate, che riprendevano, ampliandole, quelle già accennate nel primo ricorso e che, comunque, si abbiano qui per integralmente trascritte.

Il Pretore rigettava la istanza cautelare e rimetteva le parti, per il merito, alla udienza di trattazione già fissata per l'altro giudizio.

All'udienza del 24/1/1993 la causa veniva decisa con il rigetto della domanda.

Avverso la sentenza propone ora appello il deducente per i seguenti

MOTIVI

1. Riproponiamo e ribadiamo, innanzitutto, la eccezione di illegittimità dei provvedimenti della

direzione aziendale di inclusione del ricorrente nell'elenco degli esodandi e di quello di licenziamento, per incompetenza assoluta dell'organo che li ha emessi.

Ciò perchè, a norma del 3° comma dell'art.6 del R.D. 15/10/1925 n.2578 (T.U. sulle municipalizzazioni), "La Commissione (Amministratrice) delibera....., entro i limiti e con le modalità prescritte dal regolamento dell'Azienda, circa gli uffici, gli stipendi, le indennità e i salari e circa la nomina, la sospensione e il licenziamento dei salariati e degli impiegati".

Il Direttore, invece, non ha alcun potere deliberativo, dovendosi limitare a dare esecuzione alle deliberazioni della C.A. (art.33, lettera B del D.P.R. 4/10/1986 n.902) e più specificamente, in materia di "licenziamenti", può solo proporre alla C.A. la adozione di provvedimenti (art.34), che sono e restano di esclusiva competenza della stessa Commissione.

Il Pretore ha ritenuto di poter superare tale eccezione affermando che il direttore, adottando il provvedimento di licenziamento, ha dato esecuzione alla deliberazione di inclusione dell'appellante nell'elenco degli esodandi, approvato in sanatoria

dalla Giunta Municipale l 13/12/1991. Si tratta, però, di una affermazione poco convincente per le seguenti ragioni.

1.1. Come abbiamo già osservato, la legge impone, per il licenziamento, la adozione, da parte della C.A., sempre e comunque, una apposita deliberazione.

Per cui, ammenocchè non si voglia ritenere che l'elenco degli esodandi contenga già la decisione di licenziamento del Galasso (la qual cosa non ci sembra davvero proponibile), bisogna riconoscere che, anche in presenza di un programma di esodo formalmente corretto, resta sempre l'obbligo di adottare, poi, i singoli provvedimenti di recesso, indispensabili, peraltro, per una serie di motivi (formale interruzione del rapporto; adempimenti amministrativi e previdenziali conseguenziali; previsione di spesa; controllo della legittimità dell'atto da parte del CO.RE.CO.. ecc....).

1.2. Ci sembra, inoltre, che la approvazione "a sanatoria" (da parte della Giunta Municipale ed in sostituzione della C.A. inadempiente) del programma di esodo, avvenuta successivamente, non risolva i problemi da noi posti. E ciò sia perchè programma e licenziamento restano atti totalmente diversi e

autonomi (il licenziamento può anche non esserci per ragioni sopravvenute); sia perchè la sanatoria può operare solo "ex nunc". Con la inevitabile conseguenza della necessità di riadozione di tutti gli atti e adempimenti compiuti in precedenza e dei quali, col provvedimento di sanatoria, si è riconosciuta la illegittimità.

2. Subordinatamente alla suddetta eccezione riproponiamo anche quella della illegittimità dell'elenco degli esodandi per i motivi indicati nel ricorso, a cominciare dalla imprescindibile necessità della previa approvazione di una normativa contenente i criteri da osservare nella redazione dell'elenco.

Crediamo si debba convenire che non è assolutamente possibile redigere una graduatoria, comportante la negazione o una limitazione di diritti soggettivi, senza criterio alcun. Tale esigenza, particolarmente rigorosa quando si tratti di redigere (come nella specie) un atto amministrativo, è assolutamente indispensabile; e la sua assenza rende l'atto chiaramente arbitrario. Abbiamo anche ritenuto di individuare ed indicare alcuni dei possibili criteri da tener presente nella redazione dell'elenco (anzianità di servizio; esigenze di

organico; situazione individuale e familiare dei dipendenti; grado di invalidità; ecc...). Abbiamo anche rilevato - e lo ribadiamo - che la redazione dell'elenco presupponeva la verifica della posizione dell'Azienda in materia di assunzioni obbligatorie. Eventuali inadempienze, infatti, potevano e dovevano essere coperte innanzitutto con gli invalidi divenuti tali durante il servizio.

Il Pretore ha definito questi nostri rilievi "di contenuto assolutamente generico, privi non solo di prova, ma persino di prospettazione in termini di fatto e di istruzione probatoria".

Anche questa sommaria affermazione del primo Giudice ci sembra ingiusta in quanto, crediamo, non spettava e non spetta a noi (ma all'Azienda) dare la prova dei criteri seguiti nella redazione dell'elenco; mentre l'inadempienza in materia di assunzioni obbligatorie poteva e può essere agevolmente superata con una semplice richiesta di informazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

3. Ancor più erronea ci sembra la affermazione del Pretore, secondo cui sarebbe irrilevante, ai fini dell'accoglimento della domanda, la circostanza che l'appellante era stato demansionato e dequalificato (con conseguente riduzione della retribuzione).

zione) prima del licenziamento.

Il primo Giudice ha ritenuto che di tale circostanza non si può tenere conto in quanto, come egli dice, "la legge fissava alla data del 20/6/1986, il momento in cui andava valutata l'idoneità alle mansioni, ed a quella data il Galasso era già stato ritenuto inidoneo alle mansioni di conducente di linea, tanto che veniva utilizzato come conducente nel reparto manovre, e non aveva ancora avuto la dequalificazione a conducente di livello ottavo, deliberata due anni dopo nel mese di marzo".

L'errore del Pretore sta nell'aver ritenuto irrilevante la parziale "novazione" del rapporto di lavoro intervenuta sì dopo la inclusione nell'elenco, ma anche prima del licenziamento".

Secondo noi l'avvenuta dequalificazione del deducendo, avvenuta - lo si ripete - prima del licenziamento, aveva determinato il superamento della questione della inidoneità alle mansioni di autista, per il semplice fatto che tale qualifica non esisteva più per comune volontà delle parti.

E poichè i "motivi" del licenziamento, indipendentemente da ogni altra considerazione, devono sussistere al momento del recesso, ci sembra assurdo ritenere che il Galasso sia stato giustamente licen-

ziato (il 29/10/1992), per inidoneità alle mansioni di autista, quando tali mansioni erano cessate da anni (la deliberazione del reinquadramento è del 2/11/1988 e, quindi, di ben 5 anni prima). Ed è da tale data (5/11/1988) che il costo aziendale per l'appellante era quello giusto, per cui dovevano trovare anche applicazione anche i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.60/1991.

4. Il primo Giudice ha errato ancora una volta nel disattendere le nostre contestazioni sulla inidoneità ritenuta dall'A.M.A.T.. Egli ha addirittura parlato di "assoluta pretestuosità ed infondatezza della richiesta di C.T.U.".

Il Pretore avrebbe dovuto prendere atto esattamente delle risultanze probatorie e ritenere, invece, che, come egli stesso riferisce, il Galasso aveva richiesto un "temporaneo" mutamento di mansioni; che dopo due anni l'Azienda ha ritenuto definitiva la inidoneità ed ha operato la dequalificazione; che l'odierno appellante non poteva non accettare tale ultimo provvedimento che gli consentiva, comunque, di conservare il suo posto di lavoro.

Le reazioni del Galasso sono cominciate proprio e solo quando è stato messo in discussione il suo

posto di lavoro. A quel punto, infatti, di fronte all'atteggiamento dell'Azienda di mantenerlo nell'elenco degli esodandi nonostante la già avvenuta dequalificazione, non gli restava da fare altro che contestare la stessa inidoneità e, quindi, la inclusione nell'elenco.

Secondo noi, il Pretore aveva il dovere di ammettere la C.T.U. in quanto, stante anche e soprattutto la riconosciuta temporaneità della richiesta di esonero dalle mansioni di autista, prima della adozione di qualsiasi provvedimento espulsivo andava verificata la permanenza del requisito della "inidoneità", presupposto necessario per essere considerato esodando.

Le anzidette considerazioni trovano piena conferma nel fatto che, su richiesta della Prefettura di Taranto, in data 12/1/1994 il Galasso è stato visitato dalla Commissione Medica della U.S.L. TA/5, la quale ha ritenuto l'appellante idoneo alle mansioni di autista.

Per cui il deducente, vertendosi in una ipotesi di inidoneità temporanea, ha diritto alla conservazione del posto e al reinquadramento nella qualifica di autista, Con ogni provvedimento conseguenziale.

5. Ci riportiamo, per completezza del discorso,

a tutte le altre deduzioni e difese comunque e
ovunque formulate nel corso del giudizio di primo
grado e che qui si abbiano per integralmente ripor-
tate.

P.T.M.

Voglia il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro,
reietta ogni avversa e diversa deduzione richiesta
e difesa, che tutte si impugnano e disconoscono
nel modo più assoluto, in totale riforma della
impugnata sentenza:

1) Dichiarare che l'appellante Galasso Michele non
andava incluso e va, quindi, escluso, per tutte le
ragioni esposte, dall'elenco dei lavoratori inido-
nei, esodabili ai sensi dell'art.3 della legge
n.270/1988. Dichiarare altresì la nullità, la
illegittimità e, comunque, la disapplicazione, nei
suoi confronti, delle note della Direzione di
approvazione del suddetto elenco e di quella del
29/10/1992 adozione del licenziamento, nonché di
ogni altro atto presupposto, consequenziale.

2) Dichiarare nullo, illegittimo e, comunque,
ingiustificato e privo di effetti il licenziamento
dell'appellante, ordinando la immediata reintegra-
zione dello stesso nel suo posto di lavoro.

3) Condannare l'A.M.A.T. al pagamento, in favore

dell'appellante, della retribuzione allo stesso
dovuta dalla data di allontanamento dal posto di
lavoro fino a quella della reintegrazione o di
valida risoluzione del rapporto di lavoro o, quanto
meno, al risarcimento del danno da liquidarsi in
misura pari alle retribuzioni perdute a causa del
recesso, con danno da svalutazione monetaria e
interessi legali sulle somme rivalutate, con
decorrenza dal giorno di maturazione di ogni singo-
lo credito, fino a quello del soddisfo.

4) Condannare, in ogni caso, l'Azienda appellata
al pagamento delle spese, diritti e onorari della
doppia fase e doppio grado del giudizio, con di-
strazione in favore del sottoscritto procuratore.

Ai fini probatori insistiamo, ove occorra, per
l'ammissione della prova per testi (Bramo Michele,
Palazzo Giuseppe; e gli altri che saranno indicati
nel termine assegnando) sulle circostanze di fatto
della premessa, da intendersi precedute dalla
parole "se vero", nonché in ogni altra richiesta
formulata in primo grado, ivi compresa quella di
perizia medico legale, ove necessaria.

Si producono i documenti menzionati in premessa
compresi quelli prodotti in prime cure), nonché
copia della sentenza impugnata.

4527080

Salvezze illimitate.

Taranto 7 giugno 1994.

av. Clelio Colonna

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 435 della legge 11-8-1973
n. 533, nomina Giudice relatore il Dott.
CIAMERA e fissa per la
discussione l'udienza del 28-3-95
TARANTO, li 13-6-94

IL PRESIDENTE

F. To ROSSANI

Depositato in Cancelleria

il 14-6-1994

IL DIRETTORE

Per copia conforme all'originale
Taranto, li 14-6-1994

IL DIRETTORE

Oggi 7 giugno 1994 in Taranto. Richiesto dall'avv. Vincenz.
Pollicoro, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio
Unico del Tribunale di Taranto, ho notificato copia di quanto
innanzi all'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto
(A.M.A.T.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore
e per esso al suo procuratore in giudizio e domiciliatario avv.
Pasquale Vieli, recandomi nel suo studio in Taranto, via Leonida
n.84, ed ivi consegnando a mani *all'avv. Colonna*

Donato, 28-6-1994

EMANUELE DE GIORGIO
ASSISTENTE
Ufficio Unico
Tribunale di Taranto